

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI MILANO

Parere n. 75 del 14.12.2022

Oggetto: Costituzione e destinazione definitiva del Fondo risorse decentrate del personale non appartenente all'area separata della dirigente - anno 2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTI

- l'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs 165/2011 in base al quale *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori” è effettuato dall'organo di revisione economico-finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei conti”;*
- le disposizioni specifiche del D. Lgs n. 165/2001 agli art. 40 comma 3 bis, art. 40 comma 3 quinquies, art. 40 comma 3 sexies;
- l'art. 8, comma 7, del CCNL del 16/11/2022 del comparto Funzioni locali (Art. 8, comma 6 del CCNL 21.05.2018) che prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del D. Lgs 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*
- l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;*
- l'art. 80 del CCNL 16/11/2022 recante *“Fondo risorse decentrate: utilizzo”* (art. 68 CCNL 21.05.2018);
- l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*
- L'art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

CONSIDERATO CHE

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero il Collegio dei Revisori deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa attestando la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”;
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economico finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 13.06.2022 ha approvato il DUP e il Bilancio di previsione 2022-2024;
- la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 963 del 01.07.2022 il Piano degli Obiettivi 2022/2024, che è stato ulteriormente definito per ciascun obiettivo in risultati e fasi con determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. 6422 del 04.08.2022;
- gli obiettivi di performance organizzativa comprendono obiettivi di mantenimento/miglioramento come previsto dal CCNL 21-5-2018 (art. 67 comma 5 lett. b)

VISTE

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1467 del 14.10.2022 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 4151 del 9.12.2022, di autorizzazione di destinazione delle risorse variabili;
- la documentazione trasmessa e ricevuta a far data dal 30 novembre 2022 e successivamente integrata il 12.12.2022 dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane relativa alle Risorse Decentrate per l'anno 2022 del personale non dirigente;
- la determinazione dirigenziale n. 10169 del 16.11.2022 e la determinazione di integrazione n. 11502 del 14.12.2022, di Costituzione definitiva del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non appartenente all'Area Separata della Dirigenza - anno 2022, dalla quale si evince la consistenza delle Risorse Decentrate per l'anno 2022, che risulta essere così determinata:

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL 2018 - ART. 67 COSTITUZIONE			
Art 79 COMMA 1, lettera a) CCNL 2022	ARTICOLO 67 COMMA 1 CCNL 2018	Importo Unico Consolidato	53.967.199,92
	ARTICOLO 67 COMMA 2 lettera a)	il fondo è incrementato: " di un importo su base annua pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.1.2015, a decorrere dal 31.1.2018 e a valere dall'anno 2019"	1.231.110,40
	ARTICOLO 67, COMMA 2 lettera b)	il fondo è incrementato: " di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"	1.085.383,63
	ARTICOLO 67, COMMA 2 lettera c)	il fondo è incrementato: "dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura integra in ragione di anno	739.729,99
TOTALE RISORSE STABILI			57.023.423,94
Art 79 COMMA 2, lettera a) CCNL 2022	ARTICOLO 67 COMMA 3 lett d) CCNL 21.05.2018	degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	76.334,21
Art 79 COMMA 2, lettera d) CCNL 2022	ARTICOLO 67 COMMA 3 lett e) CCNL 21.05.2018	"e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo	3.170.000,00
Art 79 COMMA 2, lettera b) CCNL 2022	ARTICOLO 67 COMMA 3 lett h) e COMMA 4 CCNL 21.05.2018	"h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma; comma 4 "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza Ex art 15 comma 2 CCNL 1.4.1999	4.460.262,03
Art 79 COMMA 2, lettera c) CCNL 2022	ARTICOLO 67, COMMA 3 lett i) e COMMA 5, lett b) CCNL 21.05.2018	"i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5 lett b); comma 5 lett b) "Gli enti possono destinare apposite risorse: b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) Ex art. 15 comma 5 CCNL 1999	11.699.323,05
ARTICOLO 23, COMMA 2, DLG 75/2017		Decurtazione fondo rispetto limite anno 2016	-1.398.373,84
Art 79 COMMA 3 CCNL 2022		In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	966.353,76
Art 79 COMMA 1, lettera b) e COMMA 5 CCNL 2022		Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel	1.226.264,00
TOTALE RISORSE VARIABILI			20.200.163,21
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI			77.223.587,15
Art 80 COMMA 1 CCNL 2022	ARTICOLO 68, COMMA 1 CCNL 21.05.2018	".....Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"	14.428.701,67
TOTALE RISORSE DISPONIBILI			91.652.288,82
RISORSE CON DESTINAZIONE VINCOLATA			
Art 79 COMMA 2, lettera a) CCNL 2022	ARTICOLO 67, COMMA 3 lettera c) CCNL 21.05.2018	Art. 15 lett. k) CCNL 1.4.1999 - D.Lgs. 163/2006	2.859.400,00
		Art. 15 lett. k) CCNL 1.4.1999 - Diritti e onorari avvocati	670.000,00
		Art. 15 lett. k) CCNL 1.4.1999 - Incentivo ICI	
TOTALE RISORSE CON DESTINAZIONE VINCOLATA			3.529.400,00
TOTALE FONDO ANNO 2022			95.181.688,82

Fondo posizioni organizzative/alta professionalità	10.639.285,33
TOTALE FONDO DIPENDENTI E FONDO PO/AP	105.820.974,15
DI CUI RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ARTICOLO 23, COMMA 2, DLG 75/2017	25.637.213,46
DI CUI RISORSE SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ARTICOLO 23, COMMA 2, DLG 75/2018	80.183.760,69
LIMITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 2, DLG 75/2019	80.183.760,69
DIFFERENZA	0,00

CONSIDERATO CHE

con la pre-intesa condivisa formalmente in data 29.11.2022, è stata negoziata la destinazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2022 per il personale non appartenente all'Area separata della dirigenza;

ESAMINATA

in presenza della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, la Relazione illustrativa relativa alla destinazione delle somme stanziare nel predetto Fondo;

ACCERTATO CHE

- la relazione illustrativa tecnico finanziaria del Fondo Dipendenti 2022 è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato ed illustra in maniera chiara, precisa e puntuale le informazioni;
- la relazione illustra ed attesta per l'anno:
 - ✓ il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate;
 - ✓ i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni pregressi;
 - ✓ i criteri sul presunto utilizzo del fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo;
 - ✓ l'attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità;
 - ✓ l'attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche;
 - ✓ la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
 - ✓ la compatibilità economico-finanziaria del fondo delle risorse decentrate con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

RICHIAMATO

il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

RISCONTRATO CHE

- la pre-intesa del 29.11.2022 risulta coerente con i principi previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente;
- il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;
- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del Fondo 2016;

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Certifica

nel rispetto delle norme sopra richiamate che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio, nel limite dell'importo complessivo di euro 95.181.688,82;

Richiama

l'attenzione dell'Ente sul fatto che l'erogazione delle risorse decentrate avvenga sulla base delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dopo la certificazione validata dal Nucleo di Valutazione.

Letto, confermato, sottoscritto.

La data del presente parere è quella dell'ultima firma digitale apposta nelle sedi dei componenti del Collegio.

Dott. Maurizio Quaranta	Presidente
Dott.ssa Laura Edvige Bordoli	Componente
Dott. Nicola Casati	Componente

(Firmato digitalmente)